



Messaggio municipale no. 18/2021 Concernente l'approvazione del nuovo regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile per il Comune di Vico Morcote

Vico Morcote, 3 novembre 2021
RM 521/2021 del 2 novembre 2021

ALLA LODEVOLE ASSEMBLEA COMUNALE DI VICO MORCOTE

Gentile Signora Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio concernente l'approvazione del nuovo Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Vico Morcote (AAP).

1. Premessa

Il Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Vico Morcote è del 13 aprile 1975 e non ha subito modifiche.

Ad oggi è ormai diventato assolutamente necessario, ritenute le molteplici evoluzioni nel settore, allineare il prima possibile l'attuale Regolamento AAP di Vico Morcote al *Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale), versione 2.6 del maggio 2020* allestito congiuntamente dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), dalla Sezione degli enti locali (SEL) e dal Laboratorio cantonale (LC).

Il Regolamento che siamo qui a sottoporvi è in linea con la versione più recente del Regolamento tipo cantonale.

2. Regolamento tipo

Il Regolamento tipo, che come detto poc'anzi è stato allestito dall'UPAAI, dalla SEL e dal Laboratorio cantonale selezionando il meglio dai diversi regolamenti delle aziende di distribuzione d'acqua potabile (AAP) e deve essere il modello alla base per la modifica o l'adozione dei Regolamenti delle Aziende comunali, consultabile sul sito

<https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/temi/acqua-protezione-e-approvvigione/protezione-e-approvvigione/organizzazione/comunale>

L'obiettivo di questo lavoro consiste nella creazione di uno standard cantonale, costantemente aggiornato dall'evoluzione dello stato della tecnica, del contesto legale e normativo (es. direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) inerenti all'approvvigionamento idrico.

L'ultima versione del regolamento tipo riprende inoltre importanti cambiamenti, necessari a seguito dell'abrogazione nel 2017 della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP del 1907), i cui articoli sono stati aggiornati e ripresi nella Legge organica Comunale (LOC), che regola l'attività degli enti locali.

Per questo motivo le modifiche devono limitarsi al minimo indispensabile e solo per comprovate esigenze specifiche. In esso sono integrati concetti nuovi e riferimenti alle recenti e particolarmente complesse normative concernenti l'approvvigionamento idrico.

Il Regolamento tipo prevede infine, com'è peraltro già il caso per il Regolamento AAP di Vico Morcote attualmente in vigore, il finanziamento del Servizio principalmente mediante le tasse di utilizzazione (tassa base annua di abbonamento e tassa sul consumo).



3. Nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

In buona sostanza e contrariamente alle precedenti revisioni di altri Regolamenti, per le quali il Regolamento in vigore veniva adeguato allo stato dell'arte apportandone solo alcune modifiche, nella fattispecie ci si è basati sul Regolamento tipo integrandovi, per quanto possibile, le nostre specificità.

Presentiamo quindi un documento totalmente nuovo che non può essere paragonato a quello in vigore né nella forma, né nella sostanza, precisando che si è cercato di modificare il minimo possibile il tariffario pur dovendo adeguare la suddivisione delle tariffe di utilizzazione (tassa base e tassa di consumo) alle diverse raccomandazioni e di chiarire e semplificare il più possibile ogni aspetto che finora aveva dato adito a discussioni.

3.1 Introduzione – Premessa

Il presente messaggio riguarda pertanto l'adozione di un nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile.

In questo particolare contesto, si è ritenuto opportuno, come anticipato, elaborare il nuovo documento sulla base del "Regolamento tipo" messo a disposizione dall'Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (versione 2.6 – giugno 2020), piuttosto che intervenire apportando modifiche puntuali alle normative finora esistenti.

Il modello utilizzato è uno strumento completo e moderno, che risponde alle mutate esigenze tecnico - amministrative del settore idrico e tiene conto delle direttive emanate dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Il testo base è stato in principio adottato nella sua integrità, fermo restando che alcuni articoli sono stati modificati in relazione alle nostre specifiche esigenze.

La sistematica degli argomenti è allineata agli intendimenti cantionali e commentata brevemente. Particolare attenzione è stata dedicata al sistema tariffario e a questo proposito vi rimandiamo al capitolo 11 per le spiegazioni di dettaglio.

3.2. Struttura regolamento

Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è strutturato in 14 capitoli principali, così suddivisi:

1. Definizioni
2. Basi legali
3. Disposizioni generali
4. Impianti di distribuzione
5. Allacciamenti
6. Installazioni interne
7. Fornitura dell'acqua potabile
8. Apparecchi di misura
9. Finanziamento
10. Costi di allacciamento
11. Tasse
12. Cauzioni
13. Multe, contestazioni e procedure
14. Disposizioni transitorie e finali



3.3. Nel merito

1 – Definizioni

Nel primo capitolo si sono puntualizzati i termini tecnici contenuti nel Regolamento, ripresi poi successivamente nei vari articoli, tramite un glossario che ne specifica il significato.

2 – Basi legali

Vengono elencate – suddivise in due gruppi - leggi ed ordinanze alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti in Svizzera come pure le direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) a cui i tecnici del ramo fanno riferimento.

3 – Disposizioni generali

In questo capitolo (artt. 1 – 12) si definiscono la Direzione del Servizio di distribuzione dell'acqua potabile di Vico Morcote (in seguito denominato Servizio), il campo d'applicazione e le basi giuridiche del Regolamento così come i vari organi del Servizio con le rispettive competenze.

Sono pure enunciati i principi generali di contabilità, la definizione di zona di distribuzione, nonché i compiti del Servizio.

Segnaliamo che il perimetro del comprensorio di distribuzione – disciplinato dall'art. 11 – denominato "Zona di distribuzione", corrisponde a quello delle zone edificabili indicate dal piano regolatore.

4 – Impianti di distribuzione

L'art. 13 stabilisce che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) funge da base di riferimento per la costruzione / rinnovo delle reti e degli impianti di distribuzione.

Nello stesso capitolo vengono inoltre definiti i tipi di condotta, gli idranti e il loro uso come pure la messa a terra che - contrariamente al passato ed in ossequio delle nuove disposizioni emanate dall'Associazione dei produttori e distributori di energia elettrica della Svizzera italiana (ESI) - non potrà essere installata utilizzando le condotte dell'acqua potabile.

Parimenti si segnala che, in base all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) l'acquisto e l'intera gestione degli idranti sono di competenza del Comune.

5 – Allacciamenti

Questo capitolo (artt. 21 – 32) disciplina le modalità procedurali, tecniche e di diritto di superficie per la creazione, il rinnovo, la manutenzione, lo spostamento e la messa fuori esercizio di allacciamenti alla rete dell'acqua potabile, nonché i doveri del titolare di un allacciamento.

6 – Installazioni interne

Seguono, agli articoli 33 – 41, una serie di normative tecniche e procedurali che il titolare dell'allacciamento rispettivamente il Servizio sono tenuti a ottemperare per la costruzione, la messa in esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ampliamento, la modifica dell'impianto interno. Sono qui pure regolate le responsabilità del titolare dell'allacciamento e la posa di impianti di trattamento dell'acqua potabile.

7 – Fornitura dell'acqua potabile

Questo capitolo, tramite gli articoli 42 – 55, definisce principi, obblighi, limitazioni, responsabilità e divieti nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile a carico dei diversi attori. Dopo la definizione di prelievo abusivo ed il disciplinamento delle forniture temporanee e quelle ad altri Enti pubblici, si determinano le modalità di prelievo per installazioni che richiedono portate particolari, come l'utilizzo di acque proprie.

8 – Apparecchi di misura

Si tratta di un paragrafo dedicato alla definizione tecnica e procedurale dell'installazione, della responsabilità e della gestione dei contatori, che regola allo stesso tempo anche le possibili disfunzioni (artt. 56 - 63).



9 – Finanziamento

Questo capitolo (artt. 64 – 66) enuncia i principi di gestione finanziaria del Servizio unitamente alla determinazione del tariffario.

10 – Costi di allacciamento

Agli articoli 67 – 74 vengono riassunte le tipologie di costo legate alla realizzazione degli allacciamenti, esplicitate tramite un'apposita tabella comprendente importi minimi e massimi, nell'ambito dei quali il Municipio fisserà tramite ordinanza i tariffari applicabili.

In particolare, rileviamo le seguenti posizioni:

- **tassa di allacciamento;**
- **costi effettivi di posa delle tubazioni;**
- **spese di collaudo.**

11 – Tasse

Questo capitolo (artt. 75 – 79) disciplina le tasse di utilizzazione nonché le tipologie tariffarie. Anche in questo caso sono previste delle forchette con importi minimi / massimi entro i quali il Municipio definirà l'importo determinante tramite apposita ordinanza.

È stato poi inserito, quale novità, un articolo specifico relativo al contributo di solidarietà pari ad 1 cts/m3 sul totale dell'acqua fatturata all'utenza, così come un riversamento forfetario da parte del Comune per il prelievo da idranti.

12 – Cauzioni

Questa parte del Regolamento (artt. 80 – 84) statuisce sul disciplinamento delle cauzioni richieste secondo le diverse tipologie di titolare d'abbonamento allo scopo di prevenire le insolvenze.

13 – Multe, contestazioni e procedure

Come dice il titolo, questo capitolo (artt. 85 – 86) tratta le contravvenzioni, le contestazioni e le relative procedure in relazione alle decisioni adottate dal Servizio.

14 – Disposizioni transitorie e finali

L'art. 87 e 88 disciplinano l'abrogazione di ogni precedente Regolamento o di altra disposizione in contrasto con le nuove normative che entreranno in vigore a far capo dal 1. gennaio 2022.

3.4. Sistema tariffale

Il Regolamento propone sostanzialmente due tipologie di tasse, destinate al finanziamento del servizio, segnatamente la **tassa di allacciamento** e quella di **utilizzazione**.

Per quanto riguarda la **tassa di allacciamento** ricordiamo che si tratta di un importo percepito una tantum, allorquando il privato si allaccia ad una condotta, quale controprestazione per il diritto di utilizzare un impianto di un servizio pubblico. Consiste, quindi, in una partecipazione diretta dei proprietari alle spese d'investimento effettuate dal Servizio.

Per la **tassa di utilizzazione**, il Municipio riconferma la suddivisione del tributo in due distinte tipologie, ovvero **tassa base** e **tassa sul consumo**.

Rammentiamo che la tassa base viene prelevata indipendentemente dall'utilizzo del servizio ed è finalizzata a coprire i costi d'esercizio e di manutenzione degli impianti oltre alla creazione di riserve per futuri investimenti (costi fissi).

A questo proposito, le raccomandazioni fornite dalla SSIGA indicano un grado di copertura che varia da un minimo del 50% ad un massimo dell'80%.

Rispettivamente, la percentuale di prelievo consigliata a copertura dei costi variabili tramite la **tassa di consumo** varia da un minimo del 20% ad un massimo del 50%.



Nella definizione delle forchette con gli importi minimi e massimi per entrambe le tasse, il Municipio ha tenuto conto di tali intendimenti come pure, nel limite del possibile, dell'impatto finanziario derivante dalla realizzazione delle diverse opere previste e dal PCAI-MAL (Piano cantonale di approvvigionamento idrico).

La tassa di consumo è stabilita moltiplicando l'utilizzo d'acqua effettivo annuo (m³ misurati dal contatore) per il costo al metro cubo, sia per l'utenza che per i rivenditori all'ingrosso (enti pubblici). Si tratta pertanto di un tributo prelevato proporzionalmente, nel rispetto del principio di causalità.

Abbiamo inoltre inserito una specifica tipologia tariffaria denominata "Acqua greggia" da applicare nel caso di allacciamenti discosti, prevalentemente fuori zona edificabile, dove spesso l'acqua erogata dal Servizio non è trattata e pertanto maggiormente soggetta al rischio di contaminazione, specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Per il consumo temporaneo con prelievo da idranti viene prevista una tassa base forfettaria, ed un'ulteriore tassa base giornaliera a partire dal settimo giorno di utilizzo.

Nell'intento di condividere questo bene prezioso con le tante popolazioni sfavorite che purtroppo non ne possono ancora beneficiare, e in segno di presa di coscienza dell'importanza che l'acqua potabile riveste quale risorsa indispensabile per l'uomo, l'Esecutivo comunale propone infine di devolvere un ricorrente contributo finanziario di 1 cts per ogni m³ fatturato all'utenza (come del resto già viene fatto da anni, ma senza aver inserito nello specifico un apposito art. nel RAAP) ad Associazioni riconosciute e attive nell'ambito della promozione di progetti tesi a garantire l'accesso all'acqua potabile nel mondo. Altre Aziende hanno già aderito a questa iniziativa riconoscendo l'impegno nella costruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e di impianti sanitari nei Paesi in via di sviluppo.

Il Municipio ritiene infine che il sistema tariffario che sottoponiamo alla vostra attenzione, garantisca un buon equilibrio fra le esigenze finanziarie del servizio – che deve di regola autofinanziarsi mantenendo comunque tariffe socialmente sopportabili – e quelle dell'utente.

Ulteriori informazioni possono essere messe a disposizione delle Commissioni fermo restando che le tasse dovranno essere fissate dal Municipio tramite apposita Ordinanza nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dal Regolamento.

4. Previsione a medio termine

Come visto al capitolo precedente, il nuovo Regolamento determina i criteri e le forchette per la definizione delle tasse del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Nel concreto si prevede di adeguare (vedi pto. 3.4) la tassa di consumo dell'acqua potabile aumentandola leggermente a partire dal 2022 ad un importo sicuramente inferiore al 1.00 fr./m³ (precedentemente 0.65 cts/m³) mentre considerando gli investimenti a medio termine ci aspettiamo di poter mantenere anche in futuro delle tariffe sostenibili in linea con le attuali.

5. Procedura di approvazione

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale e regolare crescita in giudicato della decisione, il Regolamento sarà trasmesso alla SEL che, congiuntamente alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS), sarà chiamata ad approvarlo.

Auspichiamo che lo stesso possa, entrare in vigore il 1° gennaio 2022, poiché in esso sono contenuti concetti fondamentali che permetteranno una corretta gestione di alcune situazioni, si pensi ad esempio alla nuova Direttiva SSIGA W12 (indicante la buona prassi procedurale nelle Aziende dell'acqua potabile).

È pertanto importante che questo Messaggio goda della massima attenzione e celerità nel suo esame e nella sua evasione, affinché qualora accettato possa crescere in giudicato il prima possibile.



6. Conclusione

Con questo nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile riteniamo di poter dotare il Servizio di un valido strumento, conforme alle vigenti normative in materia e indispensabile per far fronte alle importanti sfide che il futuro ci riserva.

Il Municipio è convinto che la sua adozione permetterà di operare con procedure tecniche e amministrative più mirate e trasparenti a beneficio di tutta l'utenza.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ragguaglio o chiarimento supplementare, il Municipio vi invita pertanto a voler

d e c i d e r e :

- 1. È approvato il nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del Comune di Vico Morcote.**
- 2. Il Regolamento entra in vigore, con effetto al 01.01.2022, dopo la ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.**

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il Sindaco

Giona Rifferi



Il Segretario

Werther Monti



Comune di Vico Morcote

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA
POTABILE**

Approvato con risoluzione municipale no. 521 del 2 novembre 2021.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Giona Pifferi

Werther Monti

Approvato dall'Assemblea Comunale di Vico Morcote in data _____

Per l'Assemblea comunale di Vico Morcote

La Presidente

Il Segretario

Maffeis Rosa

Werther Monti

Gli Scrutatori

Fausto Delucchi

Venancio Abalo

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data _____

Sommario

1.	DEFINIZIONI	6
2.	BASI LEGALI.....	7
2.1	Leggi e ordinanze	7
2.2	Direttive della SSIGA.....	7
3.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art. 1:	Costituzione	8
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	8
Art. 3:	Basi giuridiche.....	8
Art. 4:	Organizzazione	8
Art. 5:	Competenze dell'Assemblea comunale.....	8
Art. 6:	Competenze del Municipio	9
Art. 7:	Compiti della Direzione.....	10
Art. 8:	Contabilità del Servizio	10
Art. 9:	Riversamento avanzo annuale al Comune	10
Art. 10:	Copertura dei costi – Tasse d'utenza	10
Art. 11:	Zona di distribuzione	10
Art. 12:	Compiti del Servizio.....	11
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	11
Art. 13:	Piano generale acquedotto.....	11
Art. 14:	Rete di distribuzione	11
Art. 15:	Condotte principali.....	11
Art. 16:	Condotte di distribuzione	11
Art. 17:	Costruzione	11
Art. 18:	Idranti	12
Art. 19:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	12
Art. 20:	Messa a terra	12
5.	ALLACCIAMENTI	12
Art. 21:	Domanda di allacciamento	12
Art. 22:	Rifiuto di allacciamento.....	12
Art. 23:	Tracciato e caratteristiche	13
Art. 24:	Condizioni tecniche	13
Art. 25:	Utilizzazione di proprietà private, servitù.....	13
Art. 26:	Realizzazione delle condotte di allacciamento.....	14
Art. 27:	Proprietà dell'allacciamento e dorsale	14
Art. 28:	Vetustà condotte	14
Art. 29:	Sostituzione allacciamento e dorsale.....	14
Art. 30:	Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche.....	14
Art. 31:	Modalità di intervento	15
Art. 32:	Messa fuori esercizio.....	15
6.	INSTALLAZIONI INTERNE.....	15
Art. 33:	Esecuzione.....	15
Art. 34:	Prescrizioni tecniche	15
Art. 35:	Collaudo	16
Art. 36:	Obblighi del titolare dell'allacciamento	16
Art. 37:	Pericolo di gelo.....	16
Art. 38:	Dovere di informazione.....	16

Art. 39: Controlli	16
Art. 40: Responsabilità	17
Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile	17
7. FORNITURA DELL'ACQUA	17
Art. 42: Principi	17
Art. 43: Obbligo di prelievo	17
Art. 44: Limitazione della fornitura	18
Art. 45: Esclusione di responsabilità	18
Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua	18
Art. 47: Prelievo abusivo	18
Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	18
Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	19
Art. 50: Disdetta dell'abbonamento	19
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento	19
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali	19
Art. 53: Piscine e fontane	19
Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	20
Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	20
8. APPARECCHI DI MISURA	20
Art. 56: Misura e lettura	20
Art. 57: Proprietà e manutenzione	20
Art. 58: Ubicazione	20
Art. 59: Responsabilità	20
Art. 60: Prescrizioni tecniche	21
Art. 61: Contestazioni	21
Art. 62: Disfunzioni	21
Art. 63: Sotto-contatori	21
9. FINANZIAMENTO	21
Art. 64: Autonomia finanziaria	21
Art. 65: Determinazione delle tasse	22
Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione	22
10. COSTI ALLACCIAMENTO	22
Art. 67: Allacciamento	22
Art. 68: Casistica e criteri di calcolo	22
Art. 69: Limiti minimi e massimi	22
Art. 70: Costi di posa	23
Art. 71: Spese di collaudo	23
Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	23
Art. 73: Altri costi	23
Art. 74: Costi della dorsale	24
11. TASSE	24
Art. 75: Tassa di utilizzazione	24
Art. 76: Contributo di solidarietà	25
Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura	25
Art. 78: Prestazioni speciali a favore del Comune	26
Art. 79: Incasso ed esecuzione	26

12. CAUZIONI	26
Art. 80: In generale	26
Art. 81: Importo e genere della cauzione	26
Art. 82: Inadempienza.....	26
Art. 83: Restituzione	27
Art. 84: Acquisizione cauzioni	27
13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE.....	27
Art. 85: Contravvenzioni.....	27
Art. 86: Contestazioni e procedure.....	27
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 87: Abrogazione	28
Art. 88: Entrata in vigore	28

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune di Vico Morcote;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva (W3) (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

1. Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Vico Morcote, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
2. In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
3. Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Legislativo comunale.
4. Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi. Eventuali acquedotti privati esistenti nel comprensorio comunale non collegati all'acquedotto comunale non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento.
2. Il Servizio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Servizio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- a. l'assemblea comunale;
- b. il Municipio;

Il Servizio è inoltre dotata di una Direzione (tecnico, fontaniere)

Art. 5: Competenze dell'Assemblea comunale

1. L'Assemblea comunale:
 - a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b. approva le tariffe e le tasse;
 - c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
 - d. esamina ed approva il conto preventivo e consuntivo;
 - e. autorizza le spese d'investimento;
 - f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria del Servizio;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 6: Competenze del Municipio

1. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.
2. In particolar il Municipio:
 - a. presenta all'Assemblea comunale il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo;
 - b. propone all'Assemblea, la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
 - c. allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
 - d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
 - e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
 - f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
 - g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
 - h. sottoscrive i contratti di abbonamento;
 - i. approva le domande per nuovi allacciamenti per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
 - j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
 - k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture del Servizio.

Art. 7: Compiti della Direzione

La direzione collabora con il Municipio alla gestione del Servizio, ed in particolare:

- a. formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- b. preavvisa le tariffe e le tasse;
- c. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- d. collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti relativi al Servizio di distribuzione dell'acqua;
- e. gestisce il personale impiegato;
- f. può emanare le direttive per gli installatori concessionari.

Art. 8: Contabilità del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 13 RG FCC, tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Art. 9: Riversamento eccedenza di ricavi al Comune

1. Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del Servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RG FCC.

Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

1. Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RG FCC).

Art. 11: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, dove risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della nuova OPPD, potrà essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità. Il titolare è tenuto ad informare i propri utenti ai sensi dell'art. 46.1.
4. Nel resto del comprensorio il Servizio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o di acqua greggia.

Art. 12: Compiti del Servizio

1. Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile, acqua greggia e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Servizio può inoltre fornire acqua potabile e acqua greggia ad altri enti di distribuzione.
4. Il Servizio provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Il Servizio può, previo accordo specifico ed a condizioni fissate dal Municipio, sentita la direzione del Servizio, fornire prestazioni ad Aziende o Enti pubblici terzi.
7. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprl)

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17: Costruzione

1. Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Art. 18: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con la direzione del Servizio, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Servizio della posa degli idranti.
2. Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio secondo le disposizioni vigenti.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 84.

Art. 20: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 21: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio, tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22: Rifiuto di allacciamento

1. Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio (concessione AAT – Associazione Acquedotti Ticinesi).
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
 3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di idranti e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;

c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento e l'eventuale dorsale fino al contatore compreso, può essere realizzato dal Servizio, o delegato parzialmente o totalmente da quest'ultimo ad installatori concessionari autorizzati dal Servizio, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione dell'allacciamento.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Servizio.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 28: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. Il Servizio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati dal Capitolo 10.

Art. 30: Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche

1. Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. perdite d'acqua;

- d. altri motivi di ordine tecnico.
- 2. Le spese per gli interventi di modifica o manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 31: Modalità di intervento

- 1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.
- 2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, Il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32: Messa fuori esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

- 1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- 2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- 3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33: Esecuzione

- 1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- 2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT).

Art. 34: Prescrizioni tecniche

- 1. Le installazioni devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.
- 2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- 3. Di regola ogni nuova installazione necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- 4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine

Fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35: Collaudo

1. Il Servizio o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono incluse nella tassa di allacciamento

Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Servizio.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39: Controlli

1. Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso alla condotta d'allacciamento e/o dorsale, al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile

garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 42: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44: Limitazione della fornitura

1. Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.
2. Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.

2. Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 50: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.
2. La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso e l'acquirente.
4. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
5. La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

Art. 51: Ripristino dell'abbonamento

1. Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'art. 50 equivale a richiedere un nuovo allacciamento (artt. 21, 67 e segg.).
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua. L'impianto, per il tramite di appositi apparecchi, o riempimento a pelo libero, deve garantire la protezione per il ritorno dell'acqua in rete.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane (art. 44).

Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato al Servizio.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 56: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio.

Art. 57: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Servizio, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Servizio.

Art. 59: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
3. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale del Servizio.

9. FINANZIAMENTO

Art. 64: Autonomia finanziaria

1. Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento del Servizio è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;

- b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture e prestazioni speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta del Servizio, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
- a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Tasse d'allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione se comprovate e dedotte in caso d'interventi di trasformazione o di riattazione. Negli importi indicati l'IVA non è compresa.

	Tassa minima	Tassa massima	
Tassa di allacciamento per riattazione di case esistenti, non munite di allacciamento e per stabili nuovi	CHF 1'500.00	CHF 3'000.00	
Tassa di allacciamento per cantieri o utilizzazione temporanea	CHF 200.00	CHF 400.00	A partire dal 7° giorno per ogni giorno successivo CHF 1.50
Tassa di allacciamento per uso agricolo, non a scopo aziendale	CHF 500.00	CHF 700.00	

In caso di ripristino di un abbonamento precedentemente disdetto (entro il termine massimo di 10 anni) sarà dovuta la metà della tassa.

Art. 70: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Servizio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Il primo collaudo è incluso nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. Il Servizio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Servizio provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 74: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE

Art. 75: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. Dal consumo rilevato tramite contatore e da una tassa base forfettaria per ogni utente; per utente si intende:
 - economia domestica (abitazione mono familiare, appartamento in condominio o altro)
 - b. Dal consumo rilevato tramite contatore e da una tassa base forfettaria per ogni utente; per utente si intende:
 - alberghi, ristoranti, osterie, bar, garni, pensioni, istituti, aziende o altro;
 - negozi, alimentari, macellerie e altri;
 - uffici, vani artigianali e/o industriali, nei quali viene svolta attività commerciale o artigianale;
 - c. da una tassa base per uso agricolo non a scopo industriale;
 - d. da una tassa per piscine calcolata sul loro volume in metri cubi;
 - e. per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa forfettaria e da una tassa di consumo;
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
4. La tassa base annua per l'utilizzo di acqua a scopi agricoli viene prelevata a metà tariffa.
5. La tassa di noleggio del contatore è compresa nella tassa base.

Tabella A – tassa sul consumo effettivo in base alla lettura del contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/ m3	0.75	1.90
Acqua greggia	All'utenza	CHF/ m3	0.75	1.80
Acqua potabile	A Enti pubblici terzi rivenditori	CHF/ m3	0.75	1.30

Tabella B: Tasse forfetarie per punto di prelievo (IVA non compresa)

Tipologie di utenza	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	
Economia domestica (abitazione monofamigliare, appartamento in condominio o altro)		CHF	300.00	500.00	
Alberghi, ristoranti, osterie, bar, garni, pensioni, istituti, aziende o altro. Negozi, alimentari, macellerie e altri. Uffici, vani artigianali e/o industriali, nei quali viene svolta attività commerciale o artigianale.		CHF	500.00	1'000.-	
Uso agricolo non a scopo industriale.		CHF	100.00	200.00	
Temporanea con prelievo da idranti art. 75 cpv. 1 lett. d	Tassa In base al periodo di utilizzo (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF CHF/ giorno	200.00	400.00	A partire dal settimo giorno, CHF 1.50 per ogni giorno successivo
Piscine		CHF/ mc	10.00	15.00	

Art. 76: Contributo di solidarietà

- Viene data la possibilità al Municipio di prelevare un contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo, che ammonta a 1 cts/m³ dell'acqua fatturata all'utenza.
- Il Servizio, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile o per altre iniziative simile nel campo sociale e ambientale.
- Il Municipio informa la Popolazione in merito all'utilizzo e al quantitativo dei fondi raccolti e comunica pubblicamente gli Enti beneficiari.

Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Servizio.
- Il Servizio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 78: Incasso ed esecuzione

1. Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.
2. Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
4. Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima basata sui consumi medi svizzeri per persona) ed al prezzo stabilito dall'ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni il Servizio si riserva di procedere con la lettura forzata. Il presente cpv. si applica anche nel caso di contatori a telelettura qualora vi fosse una mancata presa dei dati.

12. CAUZIONI

Art. 79: In generale

1. Il Servizio può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Se richiesta sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. Devono inoltre versare una cauzione, se richiesta:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 80: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 81: Inadempienza

1. Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 82: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. Il Servizio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 83: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Servizio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, il Servizio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Servizio corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 84: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione del Servizio), fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. Il Servizio nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 85: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni del Servizio devono essere notificate al Servizio entro trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86: Abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento Azienda Acqua Potabile del Comune di Vico Morcote del 13.04.1975. Lo stesso è di conseguenza abrogato, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 87: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, con effetto al 1° gennaio 2022, dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.